



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.51 del Reg.	OGGETTO: <i>Adeguamento ai principi di liberalizzazione con la soppressione dei parametri numerici per l'apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale.</i>
Anno	
Data 19/12/2012	

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di dicembre con inizio alle ore 18,30, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CORTOLILLO Francesco Paolo		X
DI NUNZIO Michelangelo		X
RIGENERATI Giuseppe		X
CARUSO Giuseppe Calogero		X
SIRAGUSANO Carmelo	X	
GUIDARA Carmelo	X	
FERRARO Diego		X
FERRARO Tindara	X	
BONINA Antonino		X
MAUROTTO Michela	X	
PRESTIPINO Emanuele	X	
GIULIANO Catia		X
TAVIANO Gabriele	X	
TRAVIGLIA Francesco	X	
LEMBO Filippo	X	

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 dell' Ord.EE.LL.), i signori:

Presenti n. 08

Assenti n. 07

Il Sig. MAUROTTO D.ssa Michela nella qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza e designa scrutatori i Signori: _____

Partecipa il Segretario comunale Sig. SPICCIA D.ssa Nina La seduta è pubblica
Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: Germanelli, Palmeri, Saitta e Gaglio.

SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Nr. Ord. della proposta 03

li 15/12/2012

OGGETTO: *Adeguamento ai principi di liberalizzazione con la soppressione dei parametri numerici per l'apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale.*

PREMESSO:

Che le attività di somministrazione alimenti e bevande sono attività commerciali libere, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 41 della Costituzione, ed esercitate in un regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e corretto funzionamento del mercato, con l'obiettivo di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi su tutto il territorio nazionale;

Che l'Amministrazione Comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori;

CONSIDERATO:

Che ai sensi della Legge 25 Agosto 1991, n. 287/91 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", sono stati fissati i parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale;

Che con il D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 è stata recepita la Direttiva Comunitaria 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, meglio conosciuta come "Direttiva Bolkestein", pubblicato sul S.O. n. 75 della G.U. n. 94 del 23 aprile 2010 ed entrato in vigore dall' 8 maggio 2010;

Che in generale, secondo le disposizioni del decreto soprarichiamato, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie (art. 10), né essere subordinati al rispetto di alcuni requisiti, quali: cittadinanza o sede legale; residenza; stabilimenti in più Stati membri o iscrizioni in albi di altro Stato membro; condizioni di reciprocità con lo Stato membro; bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; o all'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione; all'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo (art. 11);

Che tale normativa, rivolta a qualunque attività economica a carattere imprenditoriale o professionale fornisce un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato e dei servizi. In particolare nel titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico), l'art. 64 - in rubrica - "Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione".

VISTA la circolare esplicativa n. 3635/C del 06/05/2010, del Ministero dello Sviluppo Economico avente per oggetto "Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II - Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo Economico", ed in particolare il punto 5.1 il quale chiarisce che "la disposizione reca i principi e i criteri ai quali si devono attenere gli enti locali nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle aperture

limitatamente alle zone da sottoporre a tutela. In via prioritaria sancisce che una limitazione delle aperture, fondata su presupposti vietati dalla Direttiva comunitaria, non è più ammissibile. Il sistema di programmazione introdotto dalla disposizione in discorso, infatti, impedisce alle amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull'equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, tra i quali in ogni caso non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti. Nella predisposizione del provvedimento di programmazione, pertanto, non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico, essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di contemperare sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. I provvedimenti di programmazione, altresì, pur nella necessità di assicurare una localizzazione delle attività in grado di rispondere alle necessità anche stagionali del territorio, non potranno prescindere dalla necessità di salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico e ambientale, nonché di assicurare il diritto dei residenti alla vivibilità dell'ambiente urbano oltre che il rispetto dell'ordine pubblico e della salute pubblica. Sulla base dei predetti presupposti possono essere individuati meccanismi di programmazione fondati su indici di qualità e fruibilità del servizio in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti. In ogni caso, giova ribadire che la previsione conferma il divieto di fissare contingenti e parametri numerici legati alla mera logica dell'equilibrio tra domanda e offerta, già sancita dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTA la circolare n.4 del 06/10/2010 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento delle Attività Produttive – Servizio 8 – Commercio ed in particolare il punto 12.1, il quale precisa che “*il Comune, in materia di nuove aperture di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non può scegliere il regime di liberalizzazione, né tanto meno può programmare sulla base dei parametri numerici, la cui previsione legislativa (art. 3 comma 1 L. n. 287/91) è stata infatti espressamente abrogata dall'art. 64, c. 10*”. Ed il successivo punto 13 il quale precisa che “*il rilascio delle nuove possibili autorizzazioni che dovessero essere individuate dal provvedimento di programmazione è soggetto alla procedura di cui agli art. 15, 16, e 17 del Decreto legislativo n. 59 del 28/03/2010*”;

VISTA la sentenza del 10 febbraio 2009 n. 2808, depositata il 5 maggio 2009, con la quale i giudici dell'appello hanno infatti confermato l'orientamento del TAR Lombardia (sentenza n. 6259/07). Nello specifico il Consiglio di Stato ha confermato che il sistema di programmazione delle attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, basato sulla determinazione di parametri numerici, si pone in contrasto con le disposizioni del decreto n. 223/06 (*decreto Bersani*), convertito nella legge n. 248/06, che, in attuazione del principio di libera concorrenza, impediscono alle Amministrazioni Locali di adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio tra domanda e offerta;

RITENUTO che la soppressione del numero chiuso non possa determinare un aumento di pubblici esercizi tale da poter creare, in alcune zone piuttosto che in altre, particolari problematiche di sostenibilità ambientale, sociale alla vivibilità e mobilità dei residenti;

VALUTATO che la maggior parte del territorio non è caratterizzato dalla presenza di aree di particolare pregio tale da ritenere indispensabile porre limitazioni all'apertura di nuovi pubblici esercizi, né che possano profilarsi quelle ragioni di sostenibilità ambientale e sociale, richiamate dall' art. 64 c. 3 del D.lgs. 59/10, così rilevanti da rendere inopportuna la liberalizzazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che l'art. 16, Capo II, Titolo II del D.Lgs. 59/10, che regola *l'ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili*, prevede anche, tra l'altro, *che il titolo autorizzatorio deve essere rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorchè giustificati da particolari legami con il primo*;

DATO ATTO che qualora venisse emanato dal comune un provvedimento di programmazione, la dovuta imposizione della validità di durata limitata dell'autorizzazione, potrebbe risultare negativo per l'attività imprenditoriale;

DATO ATTO, *altresì*, che i comuni possono condizionare le nuove aperture soltanto sulla base di parametri connessi alla viabilità, alla sicurezza ed all'ambiente, alla vivibilità e mobilità dei residenti;

ACCERTATO di non andare in contrasto con le direttive regionali, considerate le caratteristiche del territorio comunale, e che per garantire i residenti, potrà essere fondamentale porre in essere una decisa azione preventiva e repressiva degli organi di vigilanza mirata ad assicurare l'osservanza degli orari di chiusura e di diffusione della musica nonché delle norme vigenti in materia di rispetto di ordine pubblico e della salute pubblica;

VISTO il *Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTO il D.L.gs Nr.267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;

RITENUTO che occorre provvedere in merito;


SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di stabilire, per le motivazioni sopra esposte e sino a nuove disposizioni statali e regionali, di consentire l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, su tutto il territorio comunale senza vincolo di programmazione e quindi che non sia più subordinata a parametri e criteri numerici;

Di revocare tutti i provvedimenti amministrativi emanati in precedenza da questo Ente ed in contrasto con la presente deliberazione;

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto.

Il Proponente



In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole

Data 15/12/2012

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile - esprime parere: favorevole

Data _____

IL RESPONSABILE

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art.55 della Legge 08.06.1990, n. 142 recepito dall'art.1, comma 1°, lett. i) della Legge Regionale 11.12.1991, n. 48, e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D. Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Data _____

IL RAGIONIERE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione così come illustrata dal

;

SENTITI i consiglieri comunali intervenuti nella discussione così come evincersi dall'allegato "A" facente parte integrante del presente atto;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11.04.1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08.06.1990, n.142 recepito dall'art.1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48 e successive modificazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
con voti

DELIBERA

Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo



N. 51 – Adeguamento ai principi di liberalizzazione con la soppressione dei parametri numerici per l'apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale.

Presenti 8. Assenti 7 (Cortollillo, Di Nunzio, Caruso, Bonina, Ferraro Diego, Giuliano e Rigenerati).

Presiede il Vice Presidente del consiglio D.ssa Maurotto.

Rientra il Presidente dr. Cortolillo ed assume la presidenza. Presenti 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta avente ad oggetto: Adeguamento ai principi di liberalizzazione con la soppressione dei parametri numerici per l'apertura di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale;

Visto il parere favorevole reso per la regolarità tecnica dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

Sentito l'ampio ed esauriente intervento dell'Assessore al ramo, Vice Sindaco Rag. Tindaro Germanelli, che evidenzia la necessità di adottare il presente provvedimento onde consentire, in conformità alle direttive della Comunità Europea, l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio senza vincoli di programmazione e senza subordinazione a parametri e criteri numerici ma solo a quelli connessi alla viabilità, alla sicurezza, all'ambiente e alla vivibilità dei residenti;

Dato atto che l'Assessore ritiene il presente provvedimento necessario al fine di alleviare gli effetti negativi dell'imperrante crisi economica che investe il paese ed in linea con l'indirizzo programmatico dell'amministrazione di dare opportunità onde evitare lo spopolamento;

Dato atto che il capogruppo di maggioranza, consigliere Guidara, a nome del gruppo dichiara il voto favorevole in quanto, con il provvedimento *de quo*, ritiene che possa perseguirsi crescita del territorio ed evidenzia, con rammarico, che la minoranza abbia abbandonato l'aula senza alcuna giustificazione, sottraendosi ad una decisione di così rilevanza;

Dato atto che il Presidente concorda pienamente con la dichiarazione del capogruppo di maggioranza ritenendo che il comportamento perpetrato dalla minoranza sia offensivo in particolare *"oggi perché su richiesta dei consiglieri"*.

Presenti 9, votanti 9, con voti 9 favorevoli espressi dai presenti votanti nelle forme consentite dalla legge;

DELIBERA

Di approvare la superiore allegata proposta.

Con separata votazione, presenti 9, votanti 9, con voti 9 favorevoli espressi dai presenti votanti nelle forme consentite dalla legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

I presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO 99060 Provincia di Messina COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO Sant'Angelo di Brolo, li <u>15-01-2013</u> IL FUNZIONARIO</p> 	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, C E R T I F I C A Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____. Dalla Residenza Municipale, li IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
--	---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _____
S. Angelo di Brolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' esecutiva dal 19 DIC. 2012 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (L.R.n.44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio (Circolare Assessorato degli Enti Locali del 24/03/2003 - Art. 12 L.R. 03/12/1991, n. 44).

S. Angelo di Brolo, li 19 DIC. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE